



WWW.GIOFIL.IT



CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE V

**SANITA' - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - SPESE PER CURE SOSTENUTE
ALL'ESTERO - COPERTURA - PRESUPPOSTI**

DECISIONE 9 NOVEMBRE 1999 - 7 FEBBRAIO 2000 N.669

**NO AL RIMBORSO PER LE CURE RICEVUTE ALL'ESTERO SE LA PATOLOGIA
INSORGE DOPO IL TRASFERIMENTO**

ZZZZ

Il rimborso delle spese sostenute per i ricoveri presso strutture straniere da parte di cittadini residenti in Italia e' concesso per le patologie di altissima specializzazione ed e' subordinata alla preventiva autorizzazione fatte salve le prestazioni di eccezionale gravita' e urgenza comprese quelle usufruite da cittadini che si trovino gia' all'estero.

In questo caso l'assistito deve comprovare al momento del trasferimento all'estero dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 2 del decreto del ministro della Sanita' 3 novembre 1989: dimostrazione di essere in lista d'attesa, attivazione, prima di recarsi all'estero delle procedure per ottenere l'autorizzazione al trasferimento per cure.

Il rimborso riguarda dunque i soli casi in cui il cittadino colpito da malattia debba andare all'estero per curarsi.

Per la patologia, anche acuta e imprevedibile, che insorge durante il soggiorno all'estero non e' previsto alcun ulteriore contributo oltre al concorso riconosciuto, nella forma dell'assistenza indiretta, per i casi di ricovero in strutture ospedaliere italiane estranee al servizio sanitario nazionale.

(C)copyright - GIOFIL srl Viale Cortina D'Ampezzo, 186 - 00135 - Roma

